



Ministero dell'Università e della Ricerca
Conservatorio di musica "Giuseppe Verdi" di Milano
Alta Formazione Artistica e Musicale

Milano, 9 maggio 2020

Prot. n. 2379

IL PRESIDENTE

- VISTO lo Statuto del Conservatorio di Musica "G. Verdi" di Milano, approvato con D.D. dell'8 aprile 2010;
- VISTO il Regolamento didattico del Conservatorio di Musica "G. Verdi" di Milano, approvato con D.D.G. n. 10 del 20 gennaio 2011;
- VISTA la nota del Ministero dell'Università e della Ricerca, protocollo in uscita n. 3332 del 1 febbraio 2020;
- VISTE le note del Ministero della Salute, protocolli in uscita n. 3187 del 1 febbraio 2020; n. 1779 del 12 febbraio 2020;
- VISTO il verbale datato 10 febbraio 2020 del Comitato Scientifico istituito con decreto del Capo di Dipartimento della Protezione Civile;
- VISTO il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 3;
- VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
- VISTO l'Avviso MIUR in data 23 febbraio 2020 concernente "Coronavirus, comunicazione agli Atenei e alle Istituzioni Afam di Emilia - Romagna, Lombardia e Veneto";
- VISTA l'Ordinanza del Ministro della Salute, d'intesa con il Presidente della Regione Lombardia, del 23 febbraio 2020;
- VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020 "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 recante misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*" (G.U. 25 febbraio 2020, serie generale n. 47)
- VISTA la direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministro per la Pubblica Amministrazione n.1/2020 del 25 febbraio 2020;
- VISTA la nota del Ministro Manfredi PU 5988 del 26 febbraio 2020;

- VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
- VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
- VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
- VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;
- VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;
- VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 11 marzo 2020;
- VISTO nello specifico, il comma 6 dell'articolo 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, ove si legge: *“Fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza, le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza”*;
- VISTE tutte le precedenti comunicazioni diffuse dal Conservatorio, in favore dei Docenti, degli Studenti e del Personale Tecnico Amministrativo, tramite mailing list e sito internet istituzionale;
- VISTA la nota del Direttore e del Direttore amministrativo del 10 marzo 2020, prot. n. 1752, avente per oggetto “Prestazione lavorativa dei Coadiutori”;

TENUTO CONTO che alle attività istituzionali ritenute indifferibili, sia didattiche, sia amministrative, il Conservatorio potrà adempiere mediate le seguenti modalità di docenza e di lavoro: “didattica a distanza” e “smart working”, come da disposizioni già impartite;

RITENUTO - che la Direttiva n. 2-2020 emanata dal Ministero della Funzione Pubblica il 12 marzo 2020, individua al punto 2 (“Svolgimento dell’attività amministrativa”), secondo capoverso “...le attività strettamente funzionali alla gestione dell’emergenza e le attività indifferibili con riferimento sia all’utenza interna (a titolo esemplificativo: pagamento stipendi, attività logistiche necessarie per l’apertura e la funzionalità dei locali) sia all’utenza esterna..”;

- che la medesima Direttiva dispone – al terzo capoverso del citato punto 2 – che la presenza del personale negli uffici è limitata “...ai soli casi in cui la presenza fisica sia indispensabile per lo svolgimento delle predette attività, adottando forme di rotazione dei dipendenti per garantire un contingente minimo di personale da porre a presidio di ciascun ufficio...”;

CONSIDERATO che, allo stato, non vi sono “attività indifferibili” – tali secondo la lettera del comma 6, art. 1, D.P.C.M. 11.3.2020 e del citato punto 2 della Direttiva 2-2020 della Funzione Pubblica - che richiedano la necessità della presenza di personale in sede; fermo restando, viceversa, le attività indifferibili che possano essere svolte con le modalità del lavoro agile, così come stabilito nella precedente decretazione del Conservatorio;

VISTA l’Ordinanza della Regione Lombardia, n. 514 del 21 marzo 2020, ove si prevede: “a) ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, e tenuto conto delle misure già disposte con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da ultimo con il DPCM 11 marzo 2020 nel territorio regionale si adottano le seguenti misure:

(...omissis...)

23. Sono sospesi (...omissis...) e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica (...omissis...). Al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa. Sono sospese le riunioni degli organi collegiali in presenza. (...omissis...)

b) Le disposizioni di cui alla presente ordinanza producono effetto dal 22/03/2020 fino al 15/04/2020.

(...omissis...)”

VISTA l’Ordinanza del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell’Interno, del 22 marzo 2020;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020, avente efficacia dal 14 aprile al 3 maggio 2020, che ha abrogato i Decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 8, 9, 11, 22 marzo e 1 aprile 2020;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020, con particolare riferimento alle lettere k), l), m), n), e o) del comma 1 dell’articolo 1;

- VISTI i precedenti decreti di questo Conservatorio, pubblicati con protocolli n. 1428 del 25 febbraio 2020, n. 1451 del 27 febbraio 2020, n. 1540 del 2 marzo 2020, n. 1793 del 13 marzo 2020, n. 1860 del 23 marzo 2020; n. 2061 del 14 aprile 2020; n. 2297 del 3 maggio 2020;
- CONSIDERATO che con precedente Decreto n. 2297 del 3 maggio 2020 era stata prorogata fino al 10 maggio 2020 la temporanea chiusura della sede del Conservatorio;
- RITENUTO di dover condividere le importanti comunicazioni contenute nei sopra citati atti e decreti dei Ministeri e delle Autorità competenti;
- CONSIDERATI l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia sul territorio nazionale;
- CONSIDERATO che il diritto alla salute è valore di rango costituzionale fondamentale ed inderogabile, perseguito e tutelato dall'intero complesso delle disposizioni dianzi richiamate;

DISPONE

(Prolungamento della temporanea chiusura della sede del Conservatorio)

- a) secondo il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020 e in attesa di individuare e adottare le misure organizzative di protezione e prevenzione che possano consentire la progressiva riapertura del Conservatorio, la proroga, fino al **17 maggio 2020** (salvo nuove disposizioni) della temporanea chiusura della sede di via Conservatorio 12 a Milano), già disposta con precedente Decreto n. 1793 del 13 marzo 2020 e prorogata con Decreto n. 2297 del 3 maggio 2020;
- b) il Conservatorio garantirà il prosieguo delle attività istituzionali ritenute indifferibili, sia didattiche, sia amministrative, attraverso le modalità della “didattica a distanza” e dello “smart working”, secondo le iniziative già individuate e già attuate in conseguenza dei precedenti Decreti citati in premessa.

Si dispone la pubblicazione del presente decreto, che si compone di n. 4 pagine, tramite i canali istituzionali del Conservatorio.

Il Presidente
(F.to) Raffaello Vignali

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993)